

10 16824



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

2093/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 90 /DA del 05 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso Vozza Angela/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Luciano Annicchiarico

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Catania RG 3063/17, tra le parti Vozza Angela/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1535/18 del 29/06/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.771,20 oltre interessi e rivalutazione per € 126,07 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 796,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.104,97 ed al rimborso delle spese di CTU per € 350,00 da distrarsi al patrocinatore avv. Luciano Annicchiarico, come da conteggio inviato dall'avv. Annicchiarico, per un totale complessivo di € 5.351,34;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:


- **Impegnare** la somma di € 5.351,34 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitrari e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1535/18 del 29/06/2018 del G.d.P. di Catania il pagamento della somma di € 3.897,27 a Voza Angela, nata a Taranto il 19/11/1986 c.f. VZZNGL86S59L049P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94R 07601 15800 001014 647018 alla stessa intestato;

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.454,07 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Luciano Annicchiarico nato a Grottaglie il 7/12/1962 c.f. NNCLCN62T07E205H, tramite bonifico sul c/c IBAN IT06G 08817 15801 008000 002523 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi*




Sentenza 1535 G.d.P. di Catania	
avv. Luciano Annicchiarico	
Spese non impon. (compreso CTU)	€ 475,00
Onorari	€ 671,00
Spese generali	€ 100,65
CPA	€ 30,87
Tot. Imponibile	€ 802,52
IVA	€ 176,55
Tot. Fattura	€ 1.454,07
Ritenuta d'acconto 20% su € 771,65	€ 154,33
Netto da liquidare	€ 1.299,74

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 813 Atto 90 del 2019

Importo € 5.351,34

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 02-04-19 Il Funzionario 

ORIGINALE

Sent. N. 1535/18

R.G. N. 3063/17

Cron. N.

Rep. N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Catania, sezione seconda civile, in persona del dott. Maurizio Lentulo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3063/2017 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 24.04.2018, avente per oggetto: "risarcimento danni", vertente

TRA

Vozza Angela, nata a Taranto il 19.11.1986, ivi residente in via Ghiozzi n. 25, c.f. VZZ NGL 86S59 L049P, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Luciano Annicchiarico, c.f. NNC LCN 62T07 E205H, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Musumeci n. 137, presso lo studio dell'avv. Agnese Somma; - **Attrice**

E

Consorzio Autostrade Siciliane, con sede in Messina, contrada Scoppo viale Boccetta, p.i. 01962420830, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, dott. Rosario Faraci, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di risposta, dall'avv. Geltrude Bonura, c.f. BNR GTR 60R70 D960Q, presso il cui studio in Gela (CL), corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliato; - **Convenuto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.01.2017, Vozza Angela conveniva in giudizio, davanti all'intestata giustizia, il Consorzio Autostrade Siciliane, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti per effetto del sinistro occorso il 17.04.2016.

Esponessa l'attrice che verso le 21:45 del 17.04.2016, mentre stava percorrendo a bordo della propria auto la A18, al Km. 74, nei pressi dell'uscita di Acireale e San Gregorio, aveva urtato contro dei rami di alberi giacenti sul piano viabile e, per precisione, nella corsia di destra.

Riferiva l'attrice che l'urto era stato inevitabile a causa della non visibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo.

Con il presente giudizio, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, quantificati in € 4.550,18, come emergenti dalle fatture prodotte, oltre rivalutazione ed interessi, essendo risultato vano il sollecito.

Con comparsa si costituiva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane contestando integralmente la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.

Preliminarmente il convenuto eccepiva l'improponibilità dell'azione, non avendo l'attrice esperito la negoziazione assistita obbligatoria.

Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda, atteso che dalla dinamica non emergeva l'esistenza di una sua responsabilità aquiliana e spettando comunque all'attrice fornire la prova degli elementi costitutivi e, in particolare, del nesso di causalità tra l'incidente occorso, il danno subito dall'auto e la negligenza del convenuto.

L'Ente convenuto escludeva, infine, l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. e - della presunzione di responsabilità ivi prevista, non avendo la possibilità di esercitare un potere di fatto, immediato e diretto di controllo e custodia su tutta la rete viaria.

In via di mero subordine, per il caso di riconosciuta applicabilità dell'art. 2051 c.c., il convenuto eccepiva la presenza della causa di esonero da responsabilità costituita dal caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Il convenuto eccepiva inoltre che l'attrice aveva comunque concorso a cagionare tale danno con la sua imprudente condotta di guida, in quanto se avesse mantenuto la velocità nei limiti prescritti avrebbe potuto accorgersi della presenza dei rami e porre in essere una manovra di emergenza.

Da ultimo, il convenuto contestava anche la quantificazione del danno.

Alla prima udienza del 04.04.2017, verificata la regolare costituzione delle parti, con ordinanza pronunciata in data 10.04.2017 la causa veniva rinviata per la negoziazione assistita all'udienza del 12.09.2017, alla quale non comparivano le parti e, su richiesta dei loro procuratori, venivano ammessi i mezzi istruttori.

La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali ed esperimento di consulenza tecnica e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 24.04.2018 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti in atti precisate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attrice è fondata e può essere accolta.

L'attrice ha dedotto di aver subito un evento lesivo (danneggiamento della propria vettura) a causa della presenza sulla sede stradale di rami di alberi. In particolare, l'attrice ha sostenuto di non aver potuto evitare l'urto a causa della non visibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo, precisando infatti di essersi trovata davanti i rami mentre percorreva sulla corsia di destra la A18 in prossimità delle uscite di Acireale e San Gregorio.

Tale ricostruzione trova conferma nel rapporto degli agenti della Polizia Strada-

le - sottosezione di Giardini Naxos intervenuti sul luogo del sinistro.

Tanto premesso in ordine alla realtà dei fatti in esame, mette conto affrontare il profilo attinente la cornice giuridica al cui interno inquadrare il lamentato pregiudizio, considerato che nella stessa prospettazione attorea è invocata, oltre alla clausola generale dell'art. 2043 c.c., la relazione di custodia ex art. 2051 c.c.

In materia di costruzione e manutenzione di strade, marciapiedi, piazze *aut similia*, come di opere pubbliche in genere, da tempo si osserva che se il giudice ordinario non ha il potere di sindacare la corrispondenza dell'attività esplicata dalla pubblica amministrazione agli scopi di ordine generale da essa perseguiti, al fine di accertarne l'eventuale colpa e responsabilità civile a titolo di illecito, in quanto un siffatto sindacato coinvolgerebbe le valutazioni discrezionali della p.a. nella cura dei pubblici interessi, lo stesso giudice può però accertare l'eventuale violazione del limite esterno posto a detta discrezionalità dal principio generale del *neminem laedere*, il quale impone anche alla pubblica amministrazione di evitare (mediante l'adozione delle cautele richieste dalle leggi, dai regolamenti, o dalle comuni regole di prudenza e diligenza) che dalla costruzione o manutenzione dell'opera pubblica derivino danni alla vita, all'incolumità od al patrimonio dei cittadini (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Un. 28.05.1975 n. 2156). Del pari, in base ad una giurisprudenza pluridecennale, la valutazione in punto di esistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. in presenza di danno subito da un utente della strada avviene per il tramite di una categoria di origine pretoria, giungendo alla responsabilità in capo all'ente proprietario o al gestore della strada allorquando si sia in presenza di una situazione di pericolo occulto, ossia la c.d. insidia o trabocchetto, connotata dall'oggettiva non visibilità e dalla soggettiva non prevedibilità.

Nel caso di specie, l'attrice ha sostenuto sin dall'inizio che ricorrerebbe una situazione di insidia, posto che, le modalità del sinistro, in particolare la circostanza che esso si è verificato in tarda serata, confermerebbe i requisiti della non visibilità e della imprevedibilità dell'ostacolo.

Sta di fatto che l'elaborazione pretoria della nozione di insidia trae origine dal rifiuto di applicare in tali fattispecie la responsabilità ex art. 2051 c.c. fondata sulla relazione di custodia, osservandosi come la norma in esame non possa essere invocata in presenza di particolari tipi di beni, quali le strade, poiché il dato oggettivo delle dimensioni e l'utilizzazione da parte della collettività impedirebbero l'esercizio del potere di controllo sotteso alla norma in questione. Tuttavia, al di là della prospettata situazione di vantaggio nei confronti del soggetto pubblico al limite della disparità di trattamento, si è rilevato da tempo che il sistema fondato sull'insidia si traduce, nella pratica, nell'affermazione di una responsabilità di tipo oggettivo, anche se formalmente slegato dal concetto di custodia. Infatti, dalla pericolosità del bene indotta dalla presenza di un'insidia si giunge ad affermare la responsabilità dell'amministrazione per l'omessa manutenzione, posto che una volta accertata l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno verificatosi, si perviene ad affermare la responsabilità nei confronti di un soggetto individuato come custode. In altri termini, la prova della colpa dell'amministrazione è *in re ipsa* nella situazione di insidia nei confronti dell'utente (cfr. App. Perugia, 14.03.1995; 31.12.1993, fattispecie affatto diversa dalla *culpa in re ipsa* ostracizzata da Cass. Sez. Un. 22.07.1999, n. 500/SU con riferimento al caso della volontaria attuazione di un provvedimento illegittimo).

Non a torto si è rilevato che la categoria pretoria di insidia da concetto sinteticamente rappresentativo della colposa condotta manutentiva posta in essere dalla pubblica amministrazione si è trasformata in condizione oggettiva di ammissibilità sostanziale delle azioni di responsabilità nei confronti della stessa, sì che il progressivo svuotamento del profilo soggettivo dell'insidia e la riduzione della medesima sul piano di pericolo oggettivamente insito nella cosa dovrebbero portare a rivedere il problema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in casi di danni cagionati da una *res* insidiosa. Al riguardo, comunque, mette conto segnalare come da tempo abbia preso a radicarsi un orientamento giurisprudenziale

ziale favorevole all'applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione alle strade comunali quando sia in concreto ravvisabile un potere di controllo nei casi di affidamento a terzi di lavori (cfr. Cass. 20.11.1998 n. 11749; 22.04.1998 n. 4070; 21.05.1996 n. 4673; 27.01.1988 n. 723; 03.06.1982 n. 3392). Non diversamente rispetto ad un bene di dimensioni oggettivamente limitate, quale un marciapiede, è ben possibile dispiegare un potere di controllo da parte dell'ente a ciò preposto (cfr. Cass. 15.01.1999 n. 674 relativa alla rete fognaria comunale), soprattutto se si considera che l'alterazione dello stato dei luoghi doveva considerarsi stabilizzata, ad esempio per effetto della presenza delle radici degli alberi, la cui estensione ha determinato il sollevamento del marciapiede.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. poggia su due presupposti: 1) la produzione di un danno derivante dal dinamismo connesso alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto sulla stessa (ma da tempo la dottrina ha rilevato che quest'ultima precisazione altro non sia che la sintetica espressione dell'esistenza di una relazione causale tra la cosa e la lesione, non autorizzando la norma alcuna distinzione in funzione della natura della prima; 2) l'esistenza di un potere fisico, implicante il dovere di custodia sulla cosa, ossia di vigilare e di mantenere il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. *ex multis* Cass. 20.05.1998 n. 5031).

Venendo al caso in esame, l'applicazione dei richiamati principi non può che condurre ad escludere di poter inquadrare la dedotta responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo che trattasi di rami giacenti sul piano viabile e quindi, non si può ragionevolmente ritenere che, data la notevole estensione della rete autostradale, ricada sull'ente convenuto la presunzione di colpa derivante dalla relazione di custodia.

Trova applicazione la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Spettava dunque all'attrice dimostrare la non visibilità dell'ostacolo e la imprevedibilità dello stesso. Nel concreto, l'attrice ha sostenuto che i rami presenti sulla sede autostradale potevano qualificarsi quale insidia, tenuto conto delle

circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto l'incidente.

Invero dalla ricostruzione del sinistro risultante dagli atti, è risultato che l'attrice percorreva in tarda serata la A18 quando impattava contro dei rami.

La non visibilità dell'ostacolo è insita nella circostanza che esso si è presentato alla conducente in modo improvviso, verosimilmente in ragione della scarsa visibilità della strada che non le ha permesso di percepire tempestivamente l'ostacolo e con modalità tali da non consentire ad una persona di normale diligenza di tenere una condotta diversa, nella fattispecie cambiare corsia, senza creare una situazione di pericolo per gli altri automobilisti.

La imprevedibilità trova riscontro nelle medesime considerazioni e nella repentinità con la quale tale ostacolo si è presentato all'attrice.

Pertanto, va dichiarata la esclusiva responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane per il sinistro per cui è causa.

Viene quindi in considerazione la liquidazione del danno.

L'esperita consulenza tecnica ha calcolato il valore delle riparazioni dell'auto in euro 3.771,20 (i.v.a. inclusa).

Il Consorzio Autostrade Siciliane deve essere, dunque, condannato al pagamento della superiore somma in favore dell'attrice.

Poiché il danno da fatto illecito genera un debito di valore, il risarcimento deve comprendere la svalutazione monetaria: le somme sin qui determinate devono dunque essere rivalutate secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita dal giorno del sinistro (17.04.2016).

Sono inoltre dovuti gli interessi per il ritardo nel conseguimento del risarcimento rispetto al sorgere del credito, interessi da calcolarsi, nella misura legale, sulle somme rivalutate annualmente (Cass. 17.02.1995 n. 1712).

Dal giorno della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.

Nulla è invece dovuto per il danno da fermo tecnico, mancando la prova del pregiudizio economico causato all'attrice dalla indisponibilità del veicolo.

Le spese di lite, secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in base al D.M. 55/2014, vigente al momento della liquidazione, tenuto conto del valore della causa, delle fasi processuali e delle attività in esse svolte, nonché dei soli esposti documentati (spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione nelle note conclusive).

Per lo stesso motivo gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidati, sono posti definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Vozza Angela, con atto di citazione notificato il 13.01.2017, nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, uditi i procuratori delle parti, così provvede in accoglimento della domanda:

1. condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento, in favore di Vozza Angela, della somma di euro 3.771,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
2. condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al rimborso, in favore di Vozza Angela, delle spese di lite che liquida in euro 671,00 per compensi ed euro 125,00 per esposti, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore *ex art.* 93 cod. proc. civ.;
3. pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Catania, 29.06.2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il

03 LUG 2018

IL CANCELLIERE
(Grazia Campanella)

Il Giudice di pace

dott. Maurizio Lentulo

Maurizio Lentulo

74121 Taranto, 23 agosto 2018

Preg.ma signora
Avv. Geltrude Bonura
C.so Vittorio Emanuele n. 161

Inoltro a mezzo pec
Geltrude.bonura@legalmail.it

93012 Gela

Oggetto: Angela VOZZA/Consorzio Autostrade Siciliane
Sentenza n. 1535/18 del Giudice di Pace di Catania, dott. Lentullo.

Stimatissima Collega,

Le inoltro la presente specifica per sorte capitale, interessi legali, spese, diritti e compensi di avvocato relativi alla causa emarginata, questi ultimi distratti in favore del sottoscritto procuratore.

Sorte capitale	3.771,20
Int. leg. e riv. mon. dal 17.4.16 al 3.7.18	124,47
Interessi legali dal 4.7. al 23 08 18	<u>1,60</u>
Sorte capitale ed accessori	€. 3.897,27

	diritti	spese
Spese di CTU anticipate int. dal proc dell'attrice		350,00
Compensi	671,00	
Spese vive del giudizio di merito		125,00
Richiesta copia sent. In f.e. (4 copie)		<u>26,96</u>
Tot.	671,00	501,96

Riepilogo:

Totale compensi di lite	671,00
rib. forf. 15,00 % su € 671,00	100,65
cap 4 % su € 771,65	30,87
I.V.A. 22 % su € 802,52	176,55
	979,07 -
Ritenuta d'acconto 20 %	<u>154,33</u>
Totale dovuto €.	824,74 +
Spese vive esenti	<u>501,96</u>
Totale dovuto al netto della r.a.	€. 1.326,70



- PAGINA 2 -

Le chiedo, pertanto, di far predisporre l'immediato pagamento -da parte della società da Lei validamente rappresentata e difesa- della complessiva somma di **€. 3.897,27** in favore della signora **Angela Vozza** nonché della somma complessiva, al netto della R.A. di **€. 1.326,70** per spese e compensi professionali distratti in favore del sottoscritto avv. Luciano Annicchiarico, il quale dichiara - ancora una volta - di aver anticipato tutte le spese non riscosso i compensi.

Invito, inoltre, Il Consorzio Autostrade Siciliane, suo gentile tramite, ad eseguire il pagamento della Tassa di registrazione presso gli Uffici della Direzione Generale delle Entrate ritenuti competenti.

Infine, mi preme evidenziarLe che, trascorsi inutilmente giorni 10, dal ricevimento della presente, in assenza del pagamento gentilmente richiestoLe, sarò costretto, davvero mio malgrado a dar corso al mandato ricevuto e, dunque, procederò alla notifica della sentenza, spedita in forma esecutiva, e del relativo atto di precetto, nel numero di due, uno per la parte e l'altro per il sottoscritto procuratore, direttamente nei confronti della società obbligata con sensibile aggravio di spese e compensi.

Nella ritenuta considerazione che farà tutto il possibile per evitare l'esecuzione, Le porgo i migliori saluti.

Accludo: copia della sentenza rilasciata in f.e.;
fattura pro forma;
copia bonifico eseguito in favore del CTU incaricato.

Avv. Luciano Annicchiarico

